

ATTO N. DD 1751

DEL 21/05/2020

Rep. di struttura DD-UA3 N. 251

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1**

OGGETTO: Strada Provinciale n. 47 della "Val Soana". Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante sospensione della circolazione dalla PK 0+600 alla PK 0+800.

Premesso che:

- La Soc. SMAT Spa deve eseguire percorrenza rete fognaria lungo la Strada Provinciale n. 47 della "Val Soana" dalla PK 0+600 alla PK 0+800 nel comune di Pont C.se;
- La Città Metropolitana di Torino ha rilasciato Nulla – Osta Prat. 96328 per i lavori citati;
- La Ditta MELLO S.r.l. Via Cavour, 2 - 10080 OZEGNA (TO) è la ditta esecutrice dei lavori;
- La Ditta MELLO S.r.l. in data 20/05/2020 ha richiesto specifico provvedimento volto a disciplinare la circolazione stradale nell'area a cantiere sulla S.P. 460 del "Gran Paradiso" dalla PK 0+600 alla PK 0+800 dal giorno 25/05/2020 al giorno 26/06/2020 nella seguente fascia oraria notturna --- 23,00 ; 5,00 --- (escluso sabato e festivi) mediante la chiusura della viabilità a tutti gli utenti;
- Il Direttore dei Lavori è l'Ing. Gianluca NOASCONO con sede in Strada Provinciale 222 n. 31 – 10010 LORANZE' (TO);

Visti il D.P.C.M. del 17/05/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 - 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, la sospensione della circolazione a tutti gli utenti (esclusi i mezzi di soccorso) lungo la S.P. n. 47 della "Val Soana" nel tratto compreso tra la PK 0+600 alla PK 0+800 ;

Sentiti i Comuni interessati dalla chiusura della strada, sono state individuate le fasce orarie per permettere le lavorazioni in modo da minimizzare i disagi alla popolazione residente.

Visto l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 4 marzo 2013, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il geom. Flavio GIAI MINIET;

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli

obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso:

- La sospensione della circolazione a tutti gli utenti (esclusi i mezzi di soccorso) lungo la **S.P. n. 47 della "Val Soana" nel tratto compreso tra la PK 0+600 alla PK 0+800, dal giorno 25/05/2020 al giorno 26/06/2020 nella seguente fascia oraria notturna --- 23,00 , 5,00 --- (escluso sabato e festivi)**, secondo le modalità indicate nel seguito fatta salva l'eventuale riapertura parziale e temporanea per i mezzi di soccorso , mediante l'installazione di cantiere stradale ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e degli schemi cantieri previsti dal D.M. 10 luglio 2002, secondo le tipologie previste , l'apposizione della segnaletica di divieto di sorpasso tra tutti gli autoveicoli; l'istituzione della limitazione di velocità a 30 km./h,;
- Il committente/concessionario: SMAT S.p.a.;
- L'impresa appaltatrice dei lavori: MELLO S.r.l. Via Cavour, 2 - 10080 OZEGNA (TO) (Tel. 0124510569) la quale è tenuta all'esecuzione della presente, per quanto attiene l'installazione ed il mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica;
- Il Direttore dei Lavori: Ing. Gianluca NOASCONO con sede in Strada Provinciale 222 n. 31 – 10010 LORANZE' (TO) Tel. 3487227848
- Il Responsabile di Cantiere: Geom. Riccardo MARINI – Tel. 3393264767 e Maurizio Paris 3342898480;

nell'ambito del cantiere oggetto della presente ordinanza applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 22 gennaio 2019 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 4 marzo 2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dall'art. 3 D.M. 22 gennaio 2019.

Il soggetti avanti indicati rimarranno responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito della strada potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonché dei cartelli preventivi di informazione agli utenti mantenendo sollevato ed indenne la Direzione e Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 17/05/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante



Città metropolitana di Torino

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 - 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica” oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 21/05/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-
VIABILITA' 1)

Firmato digitalmente da Matteo Tizzani